




REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Firenze, 11 settembre 2019



Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Proposta di legge**

*Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo*

D'iniziativa dei Consiglieri:

ILARIA GIOVANNETTI *Irene Giovannetti*  
STEFANO SCARAMELLI *Stefano Scaramelli*  
LEONARDO TARRAS *L. Tarras*  
ENRICO SOSTEGNI *Enrico Sostegni*  
NICOLA CIOLINI *Nicola Ciolini*  
ANTONIO MAZZEO *Antonio Mazzeo*  
PAOLO BAMBACIONI *Paolo Bambacioni*

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA  
1980

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA  
1980

MARCO NICCOLAI 

LUCIA DE ROBERTIS 

FRANCESCA CAPIROSSI 

SIMONE BEZZINI 

GIACOMO BUGLIANI

SIMONE TARTARO 

STEFANO BACCETTI 

Proposta di legge regionale  
**Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto  
del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo**

**Sommario**

**Preambolo**

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 – Interventi regionali

Art. 3 – Realizzazione degli interventi

Art. 4 - Soggetti attuatori

Art. 5 – Interventi per l'anno 2019

Art. 6 - Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo

Art. 7 – Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale

Art. 8 - Norma finanziaria

**Preambolo**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117 commi terzo e quarto della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere d) e f) dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge 29 maggio 2017 n.71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Considerato quanto segue:

1. il fenomeno sociale del bullismo e cyberbullismo è in continua espansione, coinvolgendo sempre più minori, fin da bambini, primariamente nel contesto scolastico e, anche in Toscana, si rileva negli anni un incremento rilevante del fenomeno;

2. per cyberbullismo si intende, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 71/2017 *qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi*

*ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo;*

3. a livello europeo nel tempo sono state poste in essere, su più livelli, strategie per contrastare questo fenomeno, a partire dal programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 2008/1351/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione, passando per il programma "Connecting Europe Facility", che ha finanziato azioni relative alla strategia "Better Internet for Kids";

4. la gravità del fenomeno ha indotto il legislatore statale ad emanare la legge 71/2017 che prevede disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha istituito il 7 febbraio 2017 la prima "Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola" in concomitanza con il "Safer Internet Day"

5. appare pertanto opportuno prevedere norme regionali che dispongano interventi efficaci e continuativi sul territorio toscano per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;

6. appaiono più che positive le esperienze e le attività messe in campo recentemente da soggetti istituzionali pubblici e privati in alcune scuole toscane, dove un gruppo di studenti affiancato da docenti della scuola stessa, segue un percorso di formazione per la prevenzione del bullismo in modo da essere soggetti attivi e formare successivamente i propri coetanei con la metodologia della educazione tra pari ;

7. al fine di monitorare e intervenire sul piano politico e amministrativo è istituito il Comitato regionale per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo;

8. la Regione si avvale dell'Osservatorio Internet@Minori, costituito con protocollo di intesa del 30 settembre 2014 tra il Consiglio regionale, l'Istituto degli innocenti di Firenze, il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana (Corecom Toscana), il Coordinamento nazionale dei comitati per le comunicazioni delle regioni e delle province autonome in accordo con il comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo, come punto di riferimento regionale per tutte le attività di informazione, sensibilizzazione, monitoraggio e studio in materia di tutela dei minori in internet e uso corretto del web;

## **Approva la presente legge**

### **Art. 1**

#### **Oggetto e finalità**

1. La presente legge è volta a promuovere azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile, anche in ambito sportivo, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica degli studenti e dei loro contesti di vita.

### **Art. 2**

#### **Interventi regionali**

1. La Regione promuove e sostiene, per le finalità espresse nell'articolo 1:

a) azioni dirette al personale scolastico ed educativo, per fornire strumenti pedagogici ed educativi sui temi del bullismo e cyberbullismo nel rispetto di quanto previsto dalla legge 71/2017;

b) azioni svolte direttamente tra i minori, in particolare attraverso la metodologia della educazione tra pari per la diffusione della cultura della legalità e volte al rispetto della dignità delle persone, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto a tutte le discriminazioni nel rispetto del principio di eguaglianza tra le persone, senza distinzione alcuna;

c) azioni rivolte ai minori e alle famiglie finalizzate all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet nel rispetto di quanto previsto dalla legge 71/2017;

d) azioni di monitoraggio del fenomeno del bullismo, in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo e dell'efficacia delle misure di contrasto realizzate.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta Regionale, anche attraverso Protocolli di Intesa ed Accordi tra la Regione ed i soggetti istituzionali che, a diverso titolo e nei diversi settori della vita sociale, svolgono un ruolo formativo e culturale nei confronti dei minori, attiva i seguenti interventi:

a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli insegnanti, agli studenti e alle loro famiglie sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze nel rispetto di quanto previsto dalla legge 71/2017;

b) corsi di formazione rivolti a gruppi di studenti, come educatori tra pari, finalizzati alla creazione di occasioni di ascolto e confronto all'interno delle proprie classi, in modo da rendere gli studenti protagonisti attivi nel percorso di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

c) programmi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti all'acquisizione di tecniche pedagogiche e di pratiche educative per attuare azioni preventive e di contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nel rispetto di quanto previsto dalla legge 71/2017 .

3. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione si avvale dell'Osservatorio Internet@Minori, costituito con protocollo di intesa del 30 settembre 2014 come punto di riferimento regionale per tutte le attività di informazione, sensibilizzazione, monitoraggio e studio in materia di tutela dei minori in internet e uso corretto del web,

### **Art. 3**

#### **Realizzazione degli interventi**

1. Le azioni e gli interventi di cui all'articolo 2 commi 1 e 2 sono realizzate dalla Regione nell'ambito delle proprie competenze e nel quadro degli strumenti previsti dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), e dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n.41(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

2. Gli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), sono individuati dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 che stabilisce altresì i relativi criteri per l'assegnazione dei finanziamenti.

2. Le azioni e gli interventi di cui all'articolo 2, possono essere realizzati:

- a) direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4;
- b) dai soggetti di cui all'articolo 4.

#### **Art. 4**

##### **Soggetti attuatori**

1. Sono soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2:

- a) i comuni singoli o associati, anche tramite la conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'articolo 6 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
- b) le scuole di ogni ordine e grado, anche tramite la conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002;
- c) le aziende del sistema sanitario regionale di cui alla legge regionale n.40/2005;
- d) enti di ricerca e università degli studi;

#### **Art. 5**

##### **Interventi per l'anno 2019**

1. Per l'anno 2019 la Giunta regionale, al fine di contrastare il fenomeno del bullismo e cyber bullismo, promuove attività di studio e ricerca e finanzia progetti innovativi con le risorse di cui all'articolo 8.

#### **Art. 6**

##### **Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo**

- 1. E' istituito presso il Consiglio Regionale il Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo, di seguito denominato "Comitato".
- 2. Il Comitato è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da :
  - a) l'assessore competente in materia di diritto alla salute, al welfare e all'integrazione sociosanitaria, o un suo delegato;
  - b) l'assessore competente in materia di istruzione, formazione e lavoro, o un suo delegato;
  - c) l'assessore competente in materia di sistemi informativi, politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalità, o un suo delegato;
  - d) i presidenti delle Commissioni consiliari competenti, o loro delegati;
  - e) il presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità o suo delegato;
  - f) il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, o un suo delegato;
  - g) il presidente del Corecom, o un suo delegato;
  - h) il presidente dell'Istituto degli innocenti, o suo delegato;
  - i) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale;

l) un rappresentante designato dal Parlamento degli studenti.

3. Il presidente del Comitato è individuato dalla Giunta fra gli assessori di cui al comma 2

4. Su proposta del presidente, possono essere attivati all'interno del Comitato sottogruppi di lavoro per tematiche specifiche.

5. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato funzionari regionali, rappresentanti delle forze dell'ordine, operatori sanitari, operatori del terzo settore e altre professionalità ratione materiae.

6. Il Comitato ha funzioni consultive, propositive e di monitoraggio. In particolare:

a) propone alla Giunta ed alle istituzioni interessate azioni integrate finalizzate al contrasto e alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo sulla base dell'analisi dei dati regionali a disposizione;

b) fornisce collaborazione alle strutture della Giunta regionale, alle istituzioni interessate ed agli operatori del territorio per la promozione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle problematiche connesse al fenomeno del bullismo e cyberbullismo;

c) fornisce, su richiesta della Giunta regionale o delle commissioni competenti, indirizzi, pareri e informazioni in materia.

7. Il Comitato predispone un regolamento interno per il proprio funzionamento.

8 La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

#### **Art. 7**

#### **Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale**

1. La Giunta regionale effettua il monitoraggio sulle politiche in materia di contrasto al bullismo e cyber bullismo ed invia al Consiglio regionale una relazione annuale sulle azioni intraprese e sugli interventi realizzati, specificandone la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti, e le risorse impiegate.

#### **Art. 8**

#### **Norma finanziaria**

1. Per l'anno 2019, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di 50,000 euro cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019/2021.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019, per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2019

- In diminuzione

Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 50.000,00;

- In aumento

Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana",  
Titolo 1 "Spese correnti", per euro 50.000,00.

3. Dall'attuazione di quanto previsto agli articoli 3 e 7 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## Proposta di legge

### Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge contiene interventi finalizzati a promuovere azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo con particolare riferimento alle scuole, ai luoghi di aggregazione giovanile, anche di ambito sportivo, con l'obiettivo primario di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica degli studenti e dei loro contesti di vita.

#### Descrizione dell'articolato

La presente legge si compone di otto articoli.

**L'articolo 1** (*Oggetto e finalità*) illustra le finalità della proposta, volta a promuovere azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

**L'articolo 2** (*Interventi regionali*) al comma 1 prevede le quattro tipologie di azioni che la regione promuove e sostiene: l'attivazione di programmi di formazione per il personale scolastico ed educativo le azioni svolte direttamente tra i minori attraverso la metodologia della educazione tra pari; le azioni rivolte ai minori e alle famiglie finalizzate all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet; le azioni di monitoraggio del fenomeno del bullismo, in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo e dell'efficacia delle misure di contrasto realizzate.

Al comma 2 sono elencati gli strumenti che consentono la realizzazione delle azioni del comma 1: la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze; l'organizzazione di corsi di formazione, rivolti a gruppi di studenti finalizzati alla creazione di occasioni di ascolto e confronto all'interno delle proprie classi in modo da rendere gli studenti veri protagonisti attivi nel percorso di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; i programmi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti all'acquisizione di tecniche pedagogiche e di pratiche educative. La regione promuove e sostiene protocolli di intesa con i soggetti istituzionali, che a diverso titolo e nei diversi settori della vita sociale, svolgono un ruolo formativo e culturale nei confronti dei minori. La regione si avvale dell'Osservatorio Internet@Minori già costituito.

**L'articolo 3** (*Realizzazione degli interventi*) prevede che gli interventi regionali di contrasto al cyberbullismo sono realizzati nell'ambito delle leggi settoriali, in particolare:

- lr 32/2002
- lr 40/2005
- lr 41/2005

Gli interventi sono identificati annualmente attraverso la nota di aggiornamento al DEFR. Essi sono realizzati direttamente dalla Regione o attraverso i soggetti dell'articolo 4.

**L'articolo 4** (*Soggetti attuatori*) prevede che possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 3 i comuni singoli o associati anche tramite la conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'articolo 6 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); le scuole di ogni ordine e grado, anche tramite la conferenza

zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002; le aziende del sistema sanitario regionale; gli enti di ricerca e le università degli studi.

**L'articolo 5** (*Interventi per l'anno 2019*) prevede la possibilità di finanziare, limitatamente all'anno 2019, interventi di studio, ricerca e innovativi.

**L'articolo 6** (*Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo*) istituisce il Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo. Al comma 1 si prevede che ne sono componenti: l'assessore competente in materia di diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria, o un suo delegato; l'assessore competente in materia di istruzione, formazione e lavoro, o un suo delegato; l'assessore alle infrastrutture informatiche e sicurezza o un suo delegato, i presidenti delle Commissioni consiliari competenti, o loro delegati; il presidente della Commissione Pari Opportunità o suo delegato, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, o un suo delegato; il presidente del Corecom, o un suo delegato; il presidente dell'Istituto degli Innocenti o un suo delegato; un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale; un rappresentante designato dal Parlamento degli studenti. Il presidente è individuato dalla Giunta fra gli assessori. Il comma 4 prevede la possibilità di istituire sottogruppi. Il comma 5 prevede che possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato: funzionari regionali, rappresentanti delle forze dell'ordine, operatori sanitari, operatori del terzo settore e altre professionalità *ratione materiae*. Il comma 6 disciplina i compiti e le funzioni del Comitato il quale propone alla giunta azioni per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo da proporre alle istituzioni del territorio regionale; collabora con gli assessorati regionali competenti e con gli operatori sul territorio alla promozione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle norme di buon comportamento e di sicurezza in rete; fornisce, su richiesta della Giunta regionale o della Commissione consiliare competente, indirizzi, pareri, informazioni e studi in materia; predispone un regolamento interno per il funzionamento delle riunioni. Il comma 8 prevede che la partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

**L'articolo 7** (*Monitoraggio e relazione al consiglio regionale*) dispone che la Regione effettua il monitoraggio sulle politiche in materia di contrasto al bullismo e cyber bullismo ed invia al Consiglio regionale una relazione annuale

**L'articolo 8** (*Norma finanziaria*) prevede un finanziamento di euro 50.000 per l'anno 2019 destinato alle azioni di cui all'articolo 5. Dall'attuazione di quanto previsto agli articoli 3 e 7 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**TECNICO-FINANZIARIA**

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge d'iniziativa del Consigliere: **Ilaria Giovannetti**.

**Tipologia della proposta di legge:**

*Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:*

- a. prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015)
- b. dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015)
- c. prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa(art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015)
- d. varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015)

**Oneri previsti**

- complessivi Euro 50.000,00 per l'annualità 2019
- articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi:

Missione/Programma Uscita	Anno 2019	Anno .....	Anno .....	Totale
Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana"	50.000,00			50.000,00

Missione/Programma Uscita	Anno 2019	Anno .....	Anno .....	Totale
---------------------------	-----------	------------	------------	--------

**Totale 50.000,00**

- spesa annua a regime: .....
- oneri di gestione: .....

**Metodologie di quantificazione utilizzate:**

La proposta di legge in oggetto comporta oneri aggiuntivi una tantum solo relativamente a quanto previsto dall'art. 5.

Gli interventi di cui all'articolo 5 suddetto infatti sono coperti con uno stanziamento di euro 50.000 a valere sull'annualità 2019 del bilancio regionale. Tale importo è finalizzato alla realizzazione di attività di studio e ricerca ed al finanziamento di progetti innovativi, orientati al contrasto di bullismo e cyberbullismo.

Relativamente invece a quanto previsto dall'articolo 3 comma 1 la proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato sul bilancio regionale relativamente alle politiche di cui alle leggi regionali n. 32/2002, 40 e 41/2005.

La presente relazione effettua di seguito una ricognizione puntuale degli strumenti di finanziamento esistenti in relazione alle leggi settoriali richiamate all'articolo 3 comma 1, i quali consentono di dare attuazione alle disposizioni normative nel rispetto della neutralità finanziaria della pdl fermo restando l'impatto finanziario derivante dall'articolo 5 la cui copertura finanziaria è descritta sopra.

Nell'ambito della lr 32/2002 annualmente la Giunta regionale emana le Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale che si realizza attraverso i PEZ - progetti educativi zonali - finalizzati, tra l'altro, alla prevenzione della dispersione scolastica anche attraverso il contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, economico e comportamentale. Tali strumenti di finanziamento, in virtù di quanto previsto dalla proposta di legge, potranno essere orientati anche a sostenere azioni per il contrasto del cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia progettuale delle conferenze zonali. Sul bilancio di previsione 2019/2021 sono stanziati euro 6.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sulla missione 400/Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 402/Altri ordini di istruzione non universitaria; Titolo 1 spese correnti, complessivamente destinati alla programmazione territoriale.

Inoltre in Regione Toscana le apposite strutture aziendali di promozione della salute, da anni operano in ambito scolastico per la promozione delle competenze, della consapevolezza e dei fattori protettivi nei ragazzi e per il contrasto ai fattori di rischio e dei comportamenti devianti tra cui anche quelli legati ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in allineamento con il PSSIR (piano socio sanitario integrato regionale) che prevede la realizzazione di azioni per riconoscere il disagio e prevenire la malattia mentale tra cui proprio il contrasto del bullismo e con quanto prevede la Giunta Regionale con le linee guida per la programmazione e la progettazione educativa integrata territoriale che si realizza attraverso i PEZ-progetti educativi zonali-finalizzati anche alla prevenzione ed al contrasto del disagio scolastico di tipo sociale, economico e comportamentale. Le attività regionali sul bullismo e cyberbullismo sono coerenti anche al PRS 2016-2020 approvato con la Risoluzione 15 marzo 2017 n.47 del Consiglio Regionale, in particolare: con il progetto 12 "successo scolastico e formativo" che sottolinea la necessità di sostenere i giovani nei processi di apprendimento al fine di promuovere il pieno sviluppo della persona e la qualificazione complessiva del capitale umano e con il progetto 19 "Riforma e sviluppo della qualità sanitaria", all'interno delle tipologie di intervento di cui al punto 7 che prevede azioni di promozione della

salute ed azioni per la promozione del benessere mentale dei giovani. Regione Toscana ha ritenuto inoltre opportuno, con delibera di giunta n.1187/2017, approvare e finanziare con 60.000€ sul cap. 24136 il primo Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l'Università degli Studi di Firenze -Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia- per attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole della Toscana” .Lo stesso accordo prevedeva la possibilità di rinnovo per assicurare la continuità delle azioni e dei relativi interventi che è stata effettuato, alla scadenza del precedente, con successiva delibera regionale n.1452 del 17-12-2018, destinando ulteriori 60.000€ sul cap. 24136 per l'Accordo di Collaborazione tra Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ed Università di Firenze Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia per la prosecuzione per l'a.s. 2018/2019 delle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole della Toscana, i cui risultati sono ancora in via di rielaborazione vista la recente chiusura dell'anno scolastico. Grazie alla collaborazione tra gli uffici regionali competenti, l'Ufficio Scolastico Regionale, le 3 Aziende Usl della Toscana ed il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell'Università di Firenze, nell'a.s. 2017/2018 è stato possibile implementare il programma NoTrap! in 64 Scuole Secondarie di primo e secondo grado dislocate sul territorio regionale utilizzando il modello di peer education e peer support per promuovere una maggiore responsabilizzazione degli alunni e dar loro strumenti per fornire aiuto alle vittime.

Quanto previsto dall'art. 3 pertanto può essere realizzato senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Relativamente a quanto previsto dall'art. 7 relativo all'attività di monitoraggio, la stessa sarà realizzata con le risorse già a disposizione delle varie politiche e, pertanto, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La norma finanziaria, a tal fine, prevede un'apposita clausola di non onerosità.

#### **Analisi quantitativa**

*(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)*

#### **Analisi qualitativa**

*(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)*

#### **Copertura finanziaria:**

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

#### **1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO**

**1.1X** variazione al bilancio di previsione (1°annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

**1.1.1** Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

Missione n. 20 Programma n. 3

**1.1.2** utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste

Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

**1.1.3** utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

.....

**1.2** variazione al bilancio di previsione (1° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

**1.2.1** istituzione di una nuova tipologia di entrata

Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

**1.2.2** incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente

Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

**1.3** copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

.....

**1.4** imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (1° annualità) vigente:

**Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_**

Missione n. \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

**2** GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

**2.1** variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con riduzione dello stanziamento di altre missioni/programmi:

**2.1.1** utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

Anno \_\_\_\_\_, Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

**2.1.2** utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per le spese impreviste

Anno \_\_\_\_\_, Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

**2.1.3** utilizzo di risorse non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

Anno \_\_\_\_\_, Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

.....

**2.2** variazione al bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata tipologia di entrata/titolo:

**2.2.1** istituzione di una nuova tipologia di entrata

Anno \_\_\_\_\_, Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

**2.2.2** incremento dello stanziamento di una tipologia di entrata esistente

Anno \_\_\_\_\_, Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

**2.3** copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno \_\_\_\_\_, Missione n. \_\_\_\_\_ Programma n. \_\_\_\_\_

.....

**2.4** imputazione esatta ad una o più missioni/programmi o tipologie di entrata del bilancio di previsione (2° e/o 3° annualità) vigente:

Anno .....

Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

Missione n. \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

Anno.....

Tipologia di entrata n. \_\_\_\_\_, Titolo \_\_\_\_\_

Missione n. \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

**3** RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

**4** PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

SI'

## SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: La presente proposta di legge contiene interventi finalizzati a promuovere azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo con particolare riferimento alle scuole, ai luoghi di aggregazione giovanile, anche di ambito sportivo, con l'obiettivo primario di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica degli studenti e dei loro contesti di vita.

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

### I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

#### 1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

**SI**

**NO**

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

 SI NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

 SI NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);

- area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**FORSE**  
 (specificare dubbi): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

**SI**

**NO**

**3. VANTAGGIO ECONOMICO**

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

---

---

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

**II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.**

**de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

**esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

---

**notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

---

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

**disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

**□ disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

**□ Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

---

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.